

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

- 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 47.770.000;
- 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
- 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
- 4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
- 5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 275. — RELLEVA

**Tabella organica dell'Istituto professionale
per l'industria e per l'artigianato di Pisa**

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 216 settimanali)	13
7. Insegnanti tecnici pratici	5
8. Applicati	2
9. Persone di servizio	5

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti da ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro

MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1958.

Classificazione tra le statali della strada Emilia in province di Pisa e Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada provinciale « Emilia », della lunghezza di circa km. 48, che, con inizio dal bivio con la strada statale n. 1 « Aurelia » in comune di Pisa, attraversa gli abitati di Colle Salvetti, Torretta Nuova e Crocino e termina nella suddetta strada statale n. 1 in San Pietro in Palazzi, ha i requisiti previsti per essere inclusa nella rete delle strade statali;

Sentiti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali interessate di Pisa e Livorno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada che, con inizio dal bivio con la statale n. 1 « Aurelia » in comune di Pisa, per Colle Salvetti, Torretta Nuova e Crocino, termina nella stessa strada statale n. 1 « Aurelia » a San Pietro in Palazzi, è classificata statale con la denominazione di « Pisana-Livornese » n. 206.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1958

Registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 2

(3431)